

## **REGIONE LOMBARDIA**

### **PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020**

#### **OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”**

(cofinanziato con il FESR)

**ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE**

**Azione .1.b.1.3- Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**

### **FAQ**

#### **“CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE”**

**CALL PER PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE VOLTI AL POTENZIAMENTO DEGLI ECOSISTEMI LOMBARDI DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE QUALI HUB A VALENZA INTERNAZIONALE**

**(IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 727 DEL 5 NOVEMBRE 2018 E DEL DECRETO N. 18854 DEL 14 DICEMBRE 2018)**

**QUESITI E RISPOSTE (FAQ AGGIORNATE AL 18 GENNAIO 2019)**

## Indice

<b>1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SPECIFICHE PROGETTO .....</b>	<b>7</b>
<b>3. SPECIFICHE SPESE AMMISSIBILI .....</b>	<b>9</b>
<b>4. INTERVENTO FINANZIARIO CONCEDIBILE .....</b>	<b>11</b>
<b>5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>12</b>
<b>6. ISTRUTTORIA E NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>12</b>

## 1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO

### 1.1 Tra i soggetti ammissibili nella eventuale partenariato possano essere ricomprese anche le "start-up" che rispettino i requisiti del partner impresa, come da art.A.3.1.

Sì, per le start-up, così come per tutte le altre imprese, valgono i requisiti indicati al punto "A.3.1 Requisiti dei Partner Imprese".

### 1.2 Due imprese facenti parte di uno stesso Gruppo possono partecipare insieme al partenariato che presenta il progetto? Nel computo dei soggetti componenti il partenariato la loro partecipazione verrebbe in questo caso riconosciuta come di 1 o di 2 soggetti?

Non è possibile, si richiama a tal proposito il punto A.3.1 "requisiti partner impresa" che prevede alla lettera b) "essere autonomi rispetto agli altri Partner, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014" che si riporta integralmente:

#### Articolo 3

##### Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione".

### **1.3 Devono essere presenti sia grandi imprese sia PMI?**

Come indicato al Punto A.3 del Bando, la Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.

All'interno del Partenariato **deve essere presente almeno una PMI e almeno un organismo di ricerca**. Tutti i partner del partenariato devono essere autonomi tra loro. La presenza della GI non è obbligatoria. Il partenariato deve essere composta da almeno tre partner.

### **1.4 Cosa si intende per articolazione territoriale o settoriale? Possono ad esempio due laboratori diversi di un IRCCS presentare due progetti nella stessa area di specializzazione e nello stesso ecosistema?**

Spetta al beneficiario, in base alla propria organizzazione interna disciplinata dallo Statuto o da Regolamento organizzativo interno dell'ente, dimostrare se la propria situazione sia assimilabile a quella di distinti dipartimenti/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale oppure no. Come indicato al punto C.1 "Presentazione delle domande" si ricorda che gli OdR dovranno allegare alla domanda copia del proprio statuto vigente. Il team composto da persone diverse che però non afferiscano a diversi dipartimenti/unità di ricerca /articolazioni settoriali o territoriali non soddisfa il vincolo di cui al punto A.3.2 "Requisiti dei partner Organismi di Ricerca".

### **1.5 Come riporta il bando al punto A.3.2 Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca, "ciascun Organismo di Ricerca può far parte di massimo due partenariati, può cioè partecipare alla presentazione di massimo due progetti, a condizione che tali progetti non facciano capo allo/agli stesso/i dipartimento/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale e che almeno uno dei due progetti sia presentato in collaborazione con un'altra università/altro organismo di ricerca". La partecipazione di più dipartimenti dell'ateneo al medesimo progetto è inopportuna o non ammessa?**

Il bando non prevede un limite al numero di dipartimenti di una stessa università che possono essere coinvolti in un progetto, questo anche nell'ottica di promuovere progetti

multidisciplinari. Il/i dipartimento/i coinvolto/i in una progettualità non può/possono essere però coinvolti rendicontando spese nell'eventuale seconda progettualità.

Si precisa infatti che il bando prevede che l'OdR, in base alla propria organizzazione interna disciplinata dallo Statuto o da Regolamento organizzativo interno dell'ente, debba dimostrare se la propria situazione sia assimilabile a quella di distinti dipartimenti/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale oppure no. Come indicato al punto C.1 "Presentazione delle domande" del bando si ricorda gli OdR dovranno allegare alla domanda copia del proprio statuto vigente. Il team composto da persone diverse che però afferiscano a stessi dipartimenti/unità di ricerca/articolazioni settoriali o territoriali non soddisfa il vincolo di cui al punto A.3.2 "Requisiti dei partner Organismi di Ricerca".

### **1.6 Un partenariato costituito da una Grande impresa, una PMI e due organismi di ricerca con sede operativa fuori dal territorio regionale è ammissibile? Le spese sostenute sono il 15% per ogni singolo organismo di ricerca con sede fuori dal territorio regionale?**

Il punto A.3.2 "Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca" prevede la possibilità per un organismo di ricerca che non abbia Sede operativa attiva nel territorio lombardo, ma comunque all'interno dello Stato Italiano, di partecipare al bando in qualità di partner a condizione che il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non superi il 15% del totale delle spese ammissibili del Progetto di R&S (applicazione dell'art. 70 del Reg EU 1303/2013). Considerato che ciascun OdR deve sostenere, singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del progetto di R&S, il numero massimo di OdR con sede fuori dalla Lombardia è 1 per partenariato.

### **1.7 L'organismo di ricerca con sede fuori dal territorio regionale può essere capofila del partenariato?**

Il bando non esclude che il capofila possa essere un OdR con sede fuori dal territorio lombardo.

### **1.8 Avere un Centro di Ricerca come consulente basta a soddisfare il requisito in merito alla composizione del Partenariato (minimo 3 componenti di cui almeno una PMI e un OdR)?**

Come indicato al punto A3 "Soggetti beneficiari" possono presentare domanda Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da un minimo di tre soggetti e fino a un massimo di otto soggetti. All'interno del Partenariato deve essere presente almeno una PMI e almeno un organismo di ricerca, pertanto un Centro di Ricerca come consulente non basta a soddisfare il requisito in merito alla composizione.

Al punto A4 "disposizioni per il Partenariato", si indica che i Partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

Se non partecipa come partner, un centro di ricerca può comunque partecipare ai progetti come fornitore di servizi e in questo caso le relative spese potrebbero essere ammissibili nella voce di costo "Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e brevetti"

esposte da uno dei partner. Si ricorda comunque che i soggetti del partenariato devono essere autonomi tra loro e non sono ammissibili spese fatturate o sostenute da società con rapporti di controllo o collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

**1.9 Nel caso di OdR non organizzati in una struttura dipartimentale o in altra suddivisione/articolazione specifica, si chiede di chiarire se per poter presentare due progetti è sufficiente che i progetti in oggetto vedano coinvolti nella ricerca due team composti da personale differente.**

No, il fatto che nei due team venga impiegato personale differente non è condizione sufficiente per il rispetto del requisito. Il punto A.3.2 prevede infatti che "Ciascun Organismo di Ricerca può far parte di massimo due partenariati, può cioè partecipare alla presentazione di massimo due progetti, a condizione che tali progetti non facciano capo allo/agli stesso/i dipartimento/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale e che almeno uno dei due progetti sia presentato in collaborazione con un'altra università/altro organismo di ricerca". Spetta al beneficiario, in base alla propria organizzazione interna disciplinata dallo Statuto o da Regolamento organizzativo interno dell'ente, dimostrare se la propria situazione sia assimilabile a quella di distinti dipartimenti/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale oppure no.

**1.10 Sono ammesse imprese anche a partecipazione pubblica? Se sì ci questa può essere partecipata anche al 100%?**

La Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca o OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS (punto A.3 "Soggetti beneficiari della call")

Il bando non pone vincoli sulla quantità di partecipazione pubblica, in ogni caso si deve trattare di imprese vere e proprie, registrate come tali. Si ricorda, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'allegato I al Reg. 651/2014 che se la % di partecipazione di organismi pubblici è maggiore del 25% l'impresa non può essere considerata PMI.

**1.11 Le imprese e/o gli OdR componenti il partenariato devono soddisfare determinati parametri economico-finanziari che è opportuno verificare prima della presentazione della domanda?**

Si richiama il punto A.3.1 "requisiti partner impresa" tra i quali è indicato che l'impresa non deve essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 (definizione richiamata D.10 "Definizioni e glossario"). Si richiama inoltre il punto "C.1 Presentazione delle domande" nel quale sono indicati nell'apposito paragrafo i documenti che devono essere presentati in riferimento a ciascun partner impresa, comprensivi di quelli relativi alla Situazione contabile economico-finanziaria aggiornata relativa all'esercizio in corso.

## 1.12 Tra i partner di progetto può partecipare un Comune?

Come indicato al punto A.3 del bando, la Call si rivolge a partenariati composti da **imprese** (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e da **organismi di ricerca e diffusione della conoscenza** pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.

Si ricorda che i soggetti beneficiari devono possedere tutti i requisiti di cui ai punti A.3.1 e A.3.2 del Bando.

Per la definizione di Impresa si rimanda all'Allegato I al Reg. EU n. 651/2014 che prevede all'art.1 che *“Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”*.

Tra i requisiti dei partner impresa (A.3.1) si richiama in particolare il punto c)

**c) essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese;** le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.

Per la definizione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» si rimanda all'art. 2 (Definizioni) punto 83) del Regolamento n. 651/2014.

## 2. SPECIFICHE PROGETTO

### 2.1 A quanto ammonta il valore minimo del progetto affinché possa essere presentato?

L'investimento minimo del progetto (importo ottenuto dalla somma delle spese ammissibili) è pari a euro 5 milioni.

### 2.2 Le spese ritenute non ammissibili contribuiscono a raggiungere il limite minimo di 5 milioni di valore del progetto?

No, il valore del progetto è dato dalle somma delle spese ritenute ammissibili, definite sulla base di quanto disciplinato dalla call in relazione al regolamento UE 651/2014 (art. 25).

### 2.3 I progetti possono essere sviluppati in altre regioni?

No. I progetti devono essere realizzati in Lombardia (è fatta eccezione solo per le attività svolte dall'organismo di ricerca extra lombardo che può essere presente nel partenariato per massimo il 15% dell'investimento complessivo del progetto) e devono avere ricaduta sul territorio di regione Lombardia.

## 2.4 Quali settori sono ammessi per le aziende beneficiarie? E' ammessa solamente l'industria o anche il commercio?

Come indicato nel bando al punto **A.3.1 "Requisiti dei Partner Imprese"**, le aziende beneficiarie non possono essere operanti **nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014**. Sono settori esclusi:

- gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
- gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche,
- gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
- gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE

Rispetto alla tipologia di progetti finanziabili (punto B.2 della Call), i progetti devono svilupparsi in una delle 7 Aree di Specializzazione della "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione" S3 (approvata con DGR n. 1051/2013, in ultimo aggiornata con DGR n. 7450/2017) lette in chiave dei saperi degli 8 ecosistemi considerando la centralità della persona e dei relativi bisogni.

		Specializzazioni S3 ( 7 Aree di Specializzazione e 1 driver trasversale di sviluppo)						
		Aerospazio	Agroalimentare	Eco-industria	Industrie creative e	Industria della salute	Manifatturiero avanzato	Mobilità sostenibile
Programma Strategico Triennale (8 Ecosistemi dell'innovazione)	Nutrizione							
	Salute e Life science							
	Manifattura avanzata							
	Sostenibilità							
	Sviluppo Sociale							
	Cultura e Conoscenza							
	Connettività e Informazione							
	Smart Mobility e Architecture							

## 2.5 E' previsto un finanziamento a fondo perduto di 5 milioni, altre spese che dovranno sostenere i partners per il progetto vengono anticipate e poi rimborsate qualora il progetto dovesse risultare vincitore?

L'agevolazione sarà erogata secondo quanto previsto al punto B.1 "caratteristiche dell'agevolazione". Come riportato nella scheda riassuntiva:



I progetti devono prevedere investimenti complessivi (spese ammissibili) pari ad almeno 5.000.000,00 di Euro (cinque milioni/00).

Per ciascun Progetto di R&S potrà essere concesso complessivamente un contributo massimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a:

Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse,

Medie Imprese: 50% delle spese ammesse,

Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.

L'erogazione avverrà in massimo tre tranches (con fidejussione a fronte di eventuale anticipo precedente alle tranches a rendicontazione nel caso di soggetti privati)

Come indicato al punto B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" le spese eventualmente sostenute in carenza di sottoscrizione dell'Accordo, restano nell'esclusiva responsabilità dei partneriati.

### **3. SPECIFICHE SPESE AMMISSIBILI**

**3.1 E' possibile per una azienda partner dare una consulenza a un OdR che ha rapporti di controllo o collegamento con un altro partner (OdR) del progetto? In un progetto che vede presente una università è possibile per una azienda partner dare una consulenza ad un consorzio in collegamento con tale università?**

Come indicato al punto B3 "Spese ammissibili, soglie minime e massime di ammissibilità"

NON sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).
- la fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso partenariato oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese di uno stesso raggruppamento e altri partner. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;

Per la definizione di autonomia è definita all'allegato 1 art 3 del Reg. n. 651/2014.

**3.2 Nel caso si dovessero coinvolgere 2 diversi centri di ricerca all'interno del Partenariato, la soglia minima del 10% dei costi ammissibili è cumulativa per i due centri di ricerca (ad esempio 5% ciascuno) o dovrebbe essere rispettata da entrambi singolarmente?**

Il limite minimo del 10% dei costi ammissibili è da rispettare da parte di ciascuno degli OdR che costituiscono il partenariato.

**3.3 Con riferimento alla voce di spesa riferita alle consulenze, sono ammissibili consulenze prestate da parte di società che siano collegate al beneficiario, anche qualora tali spese di consulenza vengano rendicontate senza la quota di profitto ma esponendo semplicemente i costi sostenuti dalla società per l'erogazione del servizio?**

Come indicato al punto "B.3" del Bando, NON sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).
- la fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso partenariato oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese di uno stesso raggruppamento e altri partner. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;

**3.4 Si richiede un chiarimento sui costi di attrezzature ammissibili a finanziamento. E' possibile esporre le quote di ammortamento relative al periodo di svolgimento del progetto, per attrezzature acquistate prima della data d'inizio progetto?**

Come indicato nella tabella al punto A.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" sono rendicontabili alla voce B.1 strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione delle spese di prossima pubblicazione, che saranno disponibili sul sito <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR> nonché sulla piattaforma Bandi Online.

**3.5 Sono ammissibili i costi relativi a consumabili per l'attività di ricerca?**

Come indicato nella tabella al punto A.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità", i costi dei materiali, forniture e altri prodotti, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, e prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di R&S sono rendicontabili nella voce B.2 altri costi

diretti. Per ulteriori specifiche si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione delle spese di prossima pubblicazione.

**3.6 Consorzi o società consortili, ove sia previsto da statuto, possono utilizzare personale pagato da propri soci consorziati a copertura della quota di cofinanziamento? I costi relativi ai liberi professionisti (anche amministratori) in partita Iva che lavorano stabilmente in azienda possono rientrare nei costi del personale?**

Come indicato al punto B3 del bando, "Tutte le spese rendicontate devono risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto dell'agevolazione finanziaria".

Tutte le fatture e gli altri documenti contabili devono essere intestati ai soli soggetti beneficiari, intesi come i soggetti del partenariato".

Tra le spese non ammissibili al punto B3 del bando, sono indicate anche spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità. Non sono inoltre ammissibili spese fatturate o sostenute da società con rapporti di controllo o collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione delle spese di prossima pubblicazione, che saranno disponibili sul sito <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR> nonché sulla piattaforma Bandi Online

**3.7 Un'impresa partner con sede in Lombardia ha una collegata estera che fornirebbe attrezzature al partenariato. E' possibile che le imprese del partenariato, naturalmente con l'esclusione della collegata, acquistino attrezzature dalla collegata estera?**

Le forniture (siano esse attrezzature, strumentazioni o consulenze) devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto alle imprese del partenariato. La fornitura deve avvenire tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di vincolo o collusione.

## **4. INTERVENTO FINANZIARIO CONCEDIBILE**

**4.1 Il finanziamento di Regione Lombardia è un contributo a fondo perduto?**

Sì, si tratta di contributo a fondo perduto, le cui percentuali variano a seconda della tipologia del Partner.

**4.2 Oltre al contributo a fondo perduto della Regione Lombardia è previsto anche un finanziamento o tutti i costi rimanenti sono a carico dei soggetti partecipanti?**

Non sono previsti ulteriori finanziamenti: i soggetti proponenti devono cofinanziare e garantire la quota non coperta dal contributo a fondo perduto regionale.

**4.3 Il finanziamento regionale è in regime de minimis?**

No, si tratta di un aiuto in esenzione comunicato alla Commissione Europea in base al Regolamento UE 651/2014 e non di un aiuto minore come invece è il regime de minimis.

## **5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **5.1 Quali sono le modalità di presentazione della domanda?**

Come indicato al punto C.1 Presentazione delle domande, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa "Bandi Online" (accessibile da [www.bandi.servizirl.it](http://www.bandi.servizirl.it)) a partire dalle ore 15.00 del 15 gennaio 2019 ed entro le ore 15.00 del 28 marzo 2019.

### **5.2 Dove si trova la modulistica per la predisposizione della domanda (scheda progetto, cronoprogramma etc)?**

La modulistica è disponibile sulla piattaforma bandi online <https://www.bandi.servizirl.it>. Per presentare domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve avere un profilo attivo. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi On Line, così come indicato al punto C.1 "Presentazione delle Domande" del Bando.

**Il manuale di adesione contenente l'anteprima di tutte le sezioni che compongono la scheda tecnica di progetto** che dovrà essere compilata a sistema sarà consultabile sulla piattaforma BandiOnline **dal 25 gennaio**.

## **6. ISTRUTTORIA E NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Le domande vengono valutate a sportello oppure l'ordine di invio non incide sulla valutazione?**

il bando non è a sportello ma a graduatoria con una fase di negoziazione: la fase di valutazione della domanda consistente in una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito e i progetti per essere ammessi devono superare la soglia minima di 85 punti su 100.

Considerato che Ciascun Organismo di Ricerca può far parte di massimo due partenariati, può cioè partecipare alla presentazione di massimo due progetti e ciascuna impresa può presentare un solo progetto, può cioè partecipare ad un unico partenariato (così come indicato ai **punti A.3.1 e A.3.2 del Bando**), solo nel caso non vengano rispettati tali vincoli sul numero di progetti presentabili, ovvero i soggetti presentino un numero di progetti superiore al limite previsto, verrà applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, come risultante dal numero di protocollo, come indicato al punto **C.3.b "Verifica di ammissibilità delle domande"** e in tal caso quindi verrà valutata solo la prima domanda presentata e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.

